

DISCIPLINARE D'INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE A MEDICO E DIRETTORE SANITARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PRESSO L'HOSPICE DI CODOGNO ANNO 2023/2024

Tra

l'Azienda di servizi alla persona (di seguito denominata "ASP"), con sede in Codogno, Via Gandolfi 27/33, codice fiscale e partita IVA n. 90519590153, nella persona del suo legale rappresentante Direttore Generale, Rag. Dusio Enrico, nato a Varzi (PV) il 06/07/1960, domiciliato per l'atto presso la sede dell'A.S.P.

e

il dr. **Costa Paolo Giuseppe**, nato a Senna Lodigiana il 18/12/1946, residente a Casalpusterlengo (LO) Via Marsala 9, codice fiscale CSTPGS46T18I612H e partita I.V.A. n. 07210240961

premessi che:

- con determinazione n. 62 del 27/02/2023 è stato conferito il presente incarico per le motivazioni sulla base delle quali l'A.S.P. è addivenuta alla decisione di stipulare il seguente contratto
- si ottempera alla disposizione dell'art. 3 comma 18 (Pubblicità dei contratti di consulenza con la pubblica amministrazione) della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

La dott. Costa Paolo Giuseppe è incaricato di svolgere attività in qualità di Medico e direttore sanitario a favore dell'hospice di Codogno

Il dott. Costa Paolo Giuseppe si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficienza ed efficacia della prestazione resa e si impegna ad evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso questa ASP.

Il Medico viene individuato quale Clinical Manager dei casi a lui assegnati

ART. 2 – MODALITÀ E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'attività descritta al precedente art. 1 sarà svolta dal dott. Costa Paolo Giuseppe per n. 800 ore annue senza vincolo di orario o subordinazione.

L'attività sopra specificata dovrà essere espletata presso l'hospice di Codogno e verrà comunicata al professionista dal coordinatore aziendale dell'attività di cui trattasi come identificato nell'articolo 5.

E' fatta salva la possibilità di espletamento dell'incarico anche presso altre sedi distrettuali aziendali che verranno comunicate alla professionista dal coordinatore aziendale dell'attività di cui trattasi come identificato nell'articolo 5.

ART. 3 – MODIFICA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

Il professionista prende atto che l'ambito di attività descritta all'art. 1 può essere rivisto in corso di vigenza del presente contratto al modificarsi delle esigenze aziendali o a seguito di interventi limitativi previsti da disposizioni normative, fatta salva la possibilità dell'eventuale ridefinizione, anche in diminuzione, del monte ore.

ART. 4 - COMPENSO

Il compenso orario *onnicomprensivo* per le prestazioni richieste alle condizioni di cui al presente disciplinare è fissato in € 75,00 ora lavorata. Il valore assorbe anche l'indennità di pronta disponibilità e per la cabina di regia.

ART. 5 – FATTURAZIONE

Il dott. Costa Paolo Giuseppe dovrà presentare regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettuate nel periodo di validità del presente disciplinare, allegando il relativo prospetto riepilogativo degli accessi, vistato per benessere alla liquidazione dal Responsabile del Dipartimento, che avrà cura di tenere un calendario (data, ora inizio e ora fine attività) degli accessi effettuati dal professionista.

La fattura verrà liquidata nei termini di legge.

ART. 6 – ASPETTI ORGANIZZATIVI ED OPERATIVI

Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinarne gli aspetti organizzativi ed operativi, il dott. Costa Paolo Giuseppe dovrà osservare le indicazioni impartite dal Direttore Generale, a cui fa capo altresì la verifica in ordine al corretto esercizio delle funzioni svolte dalla professionista.

ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il dott. Costa Paolo Giuseppe è tenuto a stipulare, con un istituto di assicurazione, idonea polizza assicurativa che sollevi l'A.S.P. da ogni eventuale responsabilità professionale, responsabilità civile verso terzi, infortuni e malattie professionali che potrebbero derivare durante lo svolgimento delle attività di consulenza in oggetto. La copertura assicurativa dovrà essere adeguata al rischio connesso all'attività di consulenza in oggetto.

Ai sensi della normativa vigente non è prevista alcuna forma di tutela legale a favore del libero professionista conseguente all'attività dallo stesso svolta.

ART. 8 – DURATA DELL'INCARICO

L'incarico in oggetto è conferito a decorrere dal 01/03/2023 e fino al 29/02/2024

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando avviso, mediante PEC o raccomandata A/R, all'altra parte almeno 30 giorni prima rispetto alla data di recesso.

In caso di inosservanza da parte del professionista del termine sopra indicato l'A.S.P. si riserva la facoltà di trattenere un importo pari al compenso dovuto per i giorni di mancato preavviso.

Il rapporto professionale si risolverà – con decorrenza immediata – per violazione degli obblighi statuiti nel presente contratto e per ogni altra ipotesi di giusta causa oltretutto per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto. In particolare, qualora in qualsiasi momento il professionista si renda colpevole di gravi negligenze con particolare riferimento agli artt. 6, 13, 24, 26, 30, 68 e 70 del Codice di Deontologia Medica del 16.12.2006, nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs 196/03, 81/08 e 231/01), è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 9 - INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ

Con la firma del presente disciplinare, il dott. Costa Paolo Giuseppe conferma di non trovarsi nei casi di incompatibilità e di conflitto di interesse ad assumere l'incarico in oggetto per conto dell'A.S.P. alla stregua delle norme di legge, dell'etica e della deontologia professionale.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONSULENTE

Il dott. Costa Paolo Giuseppe è tenuto a dare tempestivamente comunicazione all'Azienda di eventuali infortuni e/o malattie professionali occorsi durante lo svolgimento dell'incarico.

Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate. Il professionista deve altresì prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, attenendosi alle procedure in uso nell'ASP.

Il professionista è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali personalmente svolte.

Il professionista si impegna all'osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali.

Il professionista è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio presso il quale svolge l'incarico di eventuali assenze o impedimenti qualunque ne sia la causa.

Lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente all'ASP qualsiasi variazione, che possa intervenire nel periodo di validità del presente incarico, rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto in sede di conferimento dello stesso.

Il professionista ha l'obbligo di conseguire annualmente il numero di crediti previsti per lo svolgimento della propria attività e trasmettere al competente ufficio personale gli attestati ECM e a partecipare a corsi di formazione organizzati dall'ASP inerenti gli aspetti della sicurezza e dell'applicazione delle procedure interne.

ART. 11 - PRIVACY

Il professionista, in caso di trattamento di dati personali e/o sensibili garantisce il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 12 - SICUREZZA

Il professionista garantisce l'osservanza delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - CODICE ETICO, CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'ASP ha adottato il Codice Etico Comportamentale.

Nel Codice Etico vengono definiti i valori ed i principi ai quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e che con essa interagiscono.

Il professionista deve prendere visione del Codice Etico e del Codice di Comportamento pubblicati sul sito www.aspbassolodigiano.it e di accettarne e condividerne i contenuti, impegnandosi altresì ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori in esso individuati.

Il professionista si impegna inoltre all'osservanza di quanto previsto dalle deliberazioni dell'ente inerenti "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2022/2025" e "Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2022/2025" visionabile sul sito internet aziendale www.aspbassolodigiano.it, conscio che la violazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022/2025" è sanzionabile con la risoluzione o decadenza dal rapporto di collaborazione.

ART. 14 – REGOLAMENTAZIONE DELLA CONSULENZA

L'erogazione delle prestazioni in oggetto è regolata unicamente dal presente disciplinare d'incarico e pertanto si esclude, salvo quanto espressamente previsto, ogni possibilità di accordi tra il dott. Costa Paolo Giuseppe e il Responsabile del Dipartimento presso il quale svolgerà la consulenza, diretti a modificare le condizioni ivi previste.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 2229 a 2237 e segg. del c.c.

ART. 15 – NATURA DELL'INCARICO

Il presente incarico non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente con l'A.S.P., bensì una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 del codice civile relativa allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico senza vincolo di subordinazione.

Per quanto non disposto nel presente disciplinare, valgono le norme di legge in vigore.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente incarico è competente il Foro di Lodi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Codogno, 27/02/2022

DIRETTORE GENERALE
(Rag. Enrico Dusio)

Per accettazione
(Dott. Costa Paolo Giuseppe)